



Sentenza n. 237 del 2022

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Maria Rosaria San Giorgio
decisione del 5 ottobre 2022, deposito del 28 novembre 2022
comunicato stampa del [28 novembre 2022](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 23 del 2022](#)

parole chiave:

PREVIDENZA – ASSEGNI VITALIZI – REGOLAMENTI PARLAMENTARI

disposizioni impugnate:

- art. 26, comma 1, lettera b), della [legge n. 724 del 1994](#)
- art. 1, comma 1, della [deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica del 16 ottobre 2018, n. 6](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Il Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica, chiamato a decidere, in grado di appello, alcune controversie relative all'applicazione della nuova disciplina dei vitalizi riconosciuti agli ex parlamentari, come introdotta dalla deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 2018, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, lettera b), della legge n. 724 del 1994 e dell'art. 1, comma 1, della medesima deliberazione del Consiglio di presidenza, per contrasto di entrambe le disposizioni con gli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53, 67, 69 e 117, primo comma, Cost. L'art. 26, comma 1, lettera b), della legge n. 724 del 1994 è censurato nella parte in cui – nel sopprimere qualsiasi regime fiscale particolare per gli assegni vitalizi (ora pensioni) degli ex parlamentari – non prevede altresì che queste prestazioni vengano disciplinate nel rispetto dei principi generali in materia previdenziale, tra cui i limiti posti al legislatore nell'individuazione dei parametri per determinare i vitalizi e con essi i limiti per un eventuale adeguamento retroattivo.

La seconda questione ha ad oggetto l'art. 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato n. 6 del 2018, «qualificata come “regolamento minore” avente forza di legge», nella parte in cui – prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, gli importi degli assegni vitalizi, sia diretti, sia di reversibilità, siano rideterminati applicando il metodo contributivo e che tale sistema valga sia per gli assegni in corso di erogazione, sia per quelli di futura erogazione maturati sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 2011 e relativi agli anni di mandato svolti fino a tale data – viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione retroattiva dei vitalizi.

Dopo aver preliminarmente ribadito che il **Consiglio di garanzia del Senato della Repubblica**, quale «organo di autodichia, chiamato a svolgere, in posizione super partes, funzioni giurisdizionali» (sentenza n. 213 del 2017) è **legittimato a sollevare l'incidente di legittimità costituzionale**, la Corte costituzionale ha ricostruito la cornice normativa entro la quale si collocano le disposizioni censurate. Il giudice delle leggi, nel ripercorrere i vari passaggi dell'evoluzione normativa che ha interessato il trattamento di quiescenza dei parlamentari, ha delineato i tratti caratteristici della riforma adottata con la deliberazione n. 6 del 2018. Tale deliberazione – chiarisce la Corte – ha significativamente innovato la disciplina dell'assegno vitalizio, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011, uniformandola al regime previdenziale, basato sul metodo contributivo, vigente nell'ordinamento generale.

La Corte costituzionale, tuttavia, ha dichiarato l'inammissibilità di entrambe le questioni.

Con riferimento alla prima, avente ad oggetto l'art. 26, comma 1, lettera b), della legge n. 724 del 1994, la Corte ha innanzitutto rilevato che **«non risultano adeguatamente esplicitate le ragioni della rilevanza della censurata disposizione ai fini della decisione della controversia all'esame del rimettente»**. Secondo i giudici costituzionali, infatti, il Consiglio di garanzia del Senato non ha adeguatamente chiarito le ragioni per le quali l'omessa previsione della soggezione della disciplina dei vitalizi ai principi generali dell'ordinamento previdenziale costituirebbe un ostacolo alla decisione della controversia all'esame del giudice *a quo*, le cui doglianze investono una disposizione – l'art. 26, comma 1, lettera b), della predetta legge – che concerne il solo trattamento fiscale dell'istituto del vitalizio.

Per quel che concerne la seconda questione, sollevata in riferimento all'art. 1, comma 1, della deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato n. 6 del 2018, la Corte costituzionale ha affermato che tale deliberazione, quale atto normativo adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione del Senato, si iscrive nel novero dei regolamenti parlamentari cosiddetti “minori” o “derivati”, che rinvergono il proprio fondamento in quelli cosiddetti “maggiori” o “generali”, approvati da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell'art. 64, primo comma, Cost. Se i regolamenti maggiori, per costante giurisprudenza costituzionale, non rientrano tra gli atti aventi forza di legge ai sensi dell'art. 134, primo alinea, Cost., tale esclusione deve essere ribadita a maggior ragione – prosegue la Corte – anche con riguardo ai regolamenti minori, che trovano in quelli maggiori la propria fonte di legittimazione. **Le censure rivolte dal rimettente alla sopra menzionata deliberazione del Consiglio di presidenza del Senato, investendo un atto normativo che non è compreso tra le fonti soggette al giudizio operato dalla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 134 Cost., risultano dunque inammissibili. Il regolamento in esame, tuttavia, è sindacabile dagli organi dell'autodichia del Senato, nell'ambito di un procedimento che è sostanzialmente giurisdizionale e svolto secondo modalità idonee a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio.**

A venire in rilievo lungo il percorso argomentativo è, infine, la scelta della fonte con cui è disciplinato l'istituto del vitalizio, la cui previsione è stata demandata, fin dalla sua istituzione, ai regolamenti parlamentari minori. **L'auspicio della Corte è che tale istituto sia definito con legge**, il che, oltre a garantire l'assoggettabilità dell'atto normativo al giudizio di legittimità costituzionale, assicurerebbe un'auspicabile omogeneità della disciplina concernente lo *status* di parlamentare, in considerazione del fatto che la fonte legislativa è imposta per la disciplina dell'indennità parlamentare dall'art. 69 Cost.

Camilla Storace